

Costituzione del Tribunale ecclesiastico

- ◆ Marco Falvo
- ◆ Dottore in Giurisprudenza

- ◆ In Italia con il **Motu proprio *Qua cura***, dato da Pio IX l'8 dicembre 1938, sono stati istituiti i Tribunali ecclesiastici regionali aventi competenza speciale esclusiva per trattare le cause di nullità matrimoniale.
- ◆ Il **Motu proprio *Mitis iudex Dominus Iesus*** promulgato da Papa Francesco il 15 agosto 2015 ed entrato in vigore il successivo 8 dicembre riforma la materia già oggetto del *Qua cura* di Pio XI e consente di trattare anche le cause matrimoniali presso il Tribunale diocesano o presso un Tribunale viciniore o anche di costituire all'uopo appositi Tribunali interdiocesani.

- ◆ In particolare su questo punto, il Rescritto del Pontefice del 7 dicembre 2015 “sul compimento e l’osservanza della nuova legge del processo matrimoniale” è chiaro nell’affermare che il M.P. *Mitis iudex* “abroga o deroga ogni legge o norma contraria finora vigente, generale, particolare o speciale, eventualmente anche approvata in forma specifica (come ad es. il Motu proprio *Qua cura*, dato da Pio XI in tempi ben diversi dai presenti)” (Punto I del Rescritto del 07.12.2015).
- ◆ La normativa di riferimento è quindi oggi il **can. 1673** del Codice di diritto canonico, come modificato dal M.P. *Mitis iudex*.
- ◆ **Can. 1673, § 1.** *In ciascuna diocesi il giudice di prima istanza per le cause di nullità del matrimonio, per le quali il diritto non faccia espressamente eccezione, è il Vescovo diocesano, che può esercitare la potestà giudiziale personalmente o per mezzo di altri, a norma del diritto.*



- ◆ *2. Il Vescovo costituisca per la sua diocesi il Tribunale diocesano per le cause di nullità del matrimonio, salva la facoltà per lo stesso Vescovo di accedere a un altro viciniore Tribunale diocesano o interdiocesano.*
- ◆ In materia di cause di nullità matrimoniale sembra dunque essere venuta meno la competenza degli attuali Tribunali ecclesiastici regionali italiani, all'uopo istituiti ai sensi del *Qua cura* di Pio XI. Anche queste cause infatti rientrano oggi nella competenza dei Tribunali diocesani.
- ◆ Al momento sono diverse le prese di posizione delle Conferenze episcopali regionali sul punto.

- ◆ Oggi in termini generali le cause matrimoniali competono al Tribunale diocesano. Salva la facoltà data dalla legge di istituire all'uopo specifici Tribunali interdiocesani, qualora per vari motivi si reputi più opportuno che più diocesi si mettano insieme per esercitare al meglio la funzione giudiziaria anche in questo delicato settore.
- ◆ Solo per questa via si possono costituire dei Tribunali interdiocesani, competenti per le cause matrimoniali, che abbiano in qualche modo la stessa competenza territoriale dei precedenti Tribunali regionali: in questo senso sembra però necessaria una esplicita dichiarazione congiunta dei Vescovi della regione, volta non tanto a "perpetuare" il vecchio Tribunale regionale, ma a far subentrare ad esso il Tribunale interdiocesano, che ne erediterebbe tutti i rapporti giuridici in atto.

Pertanto le sedi, il personale, le cancellerie e soprattutto i giudici dell'ex Tribunale regionale passerebbero automaticamente, a seguito di espresso accordo dei Vescovi delle Conferenze episcopali regionali ai sensi del novellato can. 1673, §. 2, al "nuovo" Tribunale interdiocesano, senza soluzione di continuità dei rapporti in essere e senza nocumento o rallentamento al servizio della giustizia.

- ◆ L'idea della riforma è infatti evidentemente quella di semplificare e di rendere il Tribunale più prossimo alla parte e sarebbe paradossale se, per una errata interpretazione, la norma dovesse sortire l'effetto esattamente contrario a quello voluto e finanche espressamente dichiarato.

In tutto ciò, rimane la possibilità che la singola Diocesi prima legata ad un dato Tribunale regionale, per volontà del proprio Vescovo, non ritenga di confluire nella giurisdizione del “nuovo” Tribunale interdiocesano e voglia invece che la trattazione della cause matrimoniali sia fatta presso un proprio Tribunale diocesano. In questo senso nessun opponimento potrà essere opposto dalla Conferenza episcopale (né a livello locale, né a livello nazionale) perché ciò è ora espressamente consentito dalla norma generale (cfr. primo periodo can. 1673, §. 2, “che abroga o deroga ogni legge o norma contraria finora vigente”, compreso il Motu Proprio *Qua cura*: Punto I del Rescritto del 07.12.2015).

- ◆ Il M.P. *Mitis iudex* è chiarissimo nella scelta di voler responsabilizzare il Vescovo come giudice (Punto III) in sede locale nella propria Diocesi, sottolineando anche che le Conferenze episcopali debbano “rispettare assolutamente il diritto dei Vescovi di organizzare la potestà giudiziale nella propria Chiesa particolare” (Punto VI).
- ◆ Evidentemente però, il Vescovo che costituisce un proprio Tribunale diocesano per le cause matrimoniali deve avere risorse sufficienti a garantire la funzionalità perlomeno minimale del Tribunale stesso, in termini di locali e strumenti, ma soprattutto per quanto riguarda giudici, cancellieri e operatori specializzati in grado di fornire un adeguato e soddisfacente servizio di giustizia

Indicazioni per applicare correttamente la riforma devono necessariamente essere tratte in primo luogo dallo stesso testo normativo:

- ◆ Ogni Vescovo nella sua diocesi deve verificare l'opportunità (e la possibilità pratica in termini di adeguata presenza di operatori e risorse strumentali e finanziarie) per devolvere ad un proprio Tribunale diocesano la trattazione delle cause matrimoniali
- ◆ Qualora il Vescovo ritenga invece di confluire nella circoscrizione di un Tribunale interdiocesano, dovrà esprimere in modo espresso e attraverso un atto formale tale sua volontà

- ◆ Il “nuovo” Tribunale interdiocesano succede in tutti i rapporti in atto in capo al precedente Tribunale “regionale”, in particolare per quanto riguarda il servizio dei giudici e degli operatori.



© Copyright – www.assodolab.it - Il presente lavoro multimediale in 13 pagine realizzate con Power Point è stato trasformato in .pdf e pubblicato in data 15 Febbraio 2017 nella sezione “CONTRIBUTI MULTIMEDIALI ON-LINE” alla Pagina n. 06, al numero 114.